

## TI\_GERICHTE 30.2002.24 vom 20. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.24)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.24 du 20 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.24 del 20 settembre 2002

### Volltext

Incarto n.30.2002.24/AMM

21788/903

Bellinzona

25 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 27 settembre 2002  
presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002 emessa dalla Sezione della  
circolazione, \_\_\_\_\_ ,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del 3 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della  
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a  
\_\_\_\_\_ una multa di fr. 250.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia  
di fr. 60.■ e le spese di fr. 20.■, per i seguenti fatti accertati il 17 maggio 2002 in territorio  
di \_\_\_\_\_: "Alla guida del veicolo \_\_\_\_\_ non osservava un segnale luminoso";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68  
cpv. 1 OSS;

che \_\_\_\_\_ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 settembre  
2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 3 ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal  
formulare osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà di  
giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (\_\_\_\_\_) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.■;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato ■ il 17 maggio 2002, alle ore 8.23 ■ un segnale luminoso situato in via \_ . \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 16 luglio 2002 e alle contro-osservazioni 6 agosto 2002 della Polizia cantonale);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come alla data e ora indicate dagli agenti denuncianti il veicolo in oggetto ■ che per altro non era neppure usato dall'insorgente, ma dal figlio e da un operaio della propria ditta ■ si trovava "sul posteggio del Condominio \_\_\_\_\_" a \_\_\_\_\_ (ricorso, a metà);

che a sostegno della sua tesi l'insorgente produce una dichiarazione del 28 settembre 2002 dell'operaio \_\_\_\_\_, stando al quale "il giorno 17.05.2002 dalle ore 7.45 alle ore 11.50 il camioncino \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_ [recte: \_\_\_\_\_] che ci ha trasportato sul luogo di lavoro cioè il piazzale posteggio del Condominio \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( ) è rimasto sul posteggio tutta la mattina" (allegato 1 al ricorso);

che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratigli;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a far ritenere ■ né gli agenti denuncianti pretendono ■ che il veicolo da essi osservato fosse guidato proprio dall'insorgente anziché dal figlio, come sostenuto dall'interessato, o da terzi;

che il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e, per di più, non si è opposta all'accoglimento del gravame;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma la quale imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;

che del resto l'insorgente, sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure concluso per l'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi, \_\_\_\_\_ visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.